



COMUNE DI CANARO

PROVINCIA DI ROVIGO

C.A.P. 45034 - PIAZZA XX SETTEMBRE, 7 - Tel. (0428) 940016 / 940187 - Telefax 440000 - Cod. Fisc. • Part. IVA 0021019.029.4

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 12-10-2019 Prot. n. _____

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEL CONTO

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di ottobre alle ore 11:00 nella Sede del Comune si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale ESPOSITO GIUSEPPE il quale procede all'appello nominale. Risultano:

Cognome e nome	Presente / Assente	Cognome e nome	Presente / Assente
GARBELLINI NICOLA	P	COBIANCHI PAOLA	A
SEVERI SERGIO	P	BERTAGNON ALESSANDRO	P
VOLPIN MARCO	P	DAL BEN SERGIO	A
TOFFANIN LAURO	P	BIANCHINI DENIS	A
PANZANI BIAGIO	P	DAVI' ALBERTO	A
MARTELLO ALBERTO	P		

Presenti n. 7, Assenti n. 4

Consiglieri assegnati al Comune n. 11 - in carica n.11.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

SEVERI SERGIO

PANZANI BIAGIO

BERTAGNON ALESSANDRO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

Il sindaco illustra brevemente l'argomento all'ordine del giorno e comunica i nomi estratti dalla prefettura per la nomina del revisore. Il nominativo che ha accettato è il primo estratto rag. Zorzetto Gianni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
 - coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) l'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000

abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, secondo cui, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Dato atto che:

- lo stesso Decreto Legge ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
- che il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 23 del 15.02.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata:
 - ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, l'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito indicate:
 - fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
 - fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;
 - ha provveduto a stabilire i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per la presentazione della richiesta di inserimento da parte degli interessati;
- che il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato l'elenco dei Revisori dei Conti e che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale Concorsi n. 95 del 4.12.2012, l'avviso relativo all'effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012;
- che il Ministero dell'Interno provvede periodicamente all'aggiornamento del suddetto elenco;
- che il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6657 in data 16 settembre 2019, questo Comune ha comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo che il Revisore dei Conti del Comune di Canaro, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 dicembre 2018, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 10 settembre 2019 con apposita nota inviata via PEC;
- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo, con nota n. 0049755 del 19 settembre 2019, acquisita agli atti con n. di protocollo 6794 del 19 settembre 2019, ha reso noto che

l'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune si sarebbe tenuta il giorno 02 ottobre 2019 alle ore 10.00;

- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo, con nota n. 0052231 del 02 ottobre 2019, acquisita agli atti con n. di protocollo 7027 del 02 ottobre 2019, ha trasmesso copia del verbale dell'estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) ZORZETTO GIANNI: Primo Revisore Estratto
- 2) TRUFFINI SANDRO: prima riserva estratta
- 3) FILIPPI ROMANO: seconda riserva estratta

Dato atto che è stato contattato il primo estratto, Rag. Zorzetto Gianni, e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, dichiarazione acquisita al protocollo comunale in data 04 ottobre 2019, n. di protocollo 7068;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 04 giugno 2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali" e l'"Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Orientamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli Enti Locali" del 13 luglio 2017 approvato dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali in ordine ai limiti minimo e massimo del compenso annuo lordo spettante ai Revisore del Conto;

Visto il Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali definiti dal D.M. 20 maggio 2005, con decorrenza dal 01 gennaio 2019;

Dato atto in particolare che, nel caso del Comune di Canaro, rientrante nella fascia demografica dei comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 2.999 abitanti, il compenso annuo lordo spettante al Revisore Unico del Conto deve rientrare, a partire dal 01 gennaio 2019, nei seguenti limiti:

- limite minimo: euro 4.150,00;
- limite massimo: euro 6.030,00;

Dato atto altresì che i suddetti limiti possono essere rettificati secondo le modalità indicate all'art. 1 del Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 e che ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo di imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge;

Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018, al Revisore Unico del Conto avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo del

50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, e che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'Organo di Revisione;

Ritenuto di fissare il compenso lordo annuo in Euro 4.600,00, oltre ad IVA e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge;

Ritenuto di stabilire il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km percorso, stabilendo comunque un limite massimo di euro 600,00 annui;

Visto il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte deliberative contenute nel presente atto;

Con la seguente votazione: unanime

DELIBERA

- 1) Di nominare, a seguito dell'estrazione indicata in premessa, quale revisore dei conti del Comune di Canaro il Rag. Zorzetto Gianni, nato a Scorzé (VE), e residente a San Pietro di Felleto (TV), in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali presso il Ministero di Grazia e Giustizia istituito ai sensi dell'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011 e del D.M. n. 23 del 15 febbraio 2012;
- 2) Di dare atto che l'incarico avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL;
- 4) Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di Euro 4.600,00 oltre ad Iva ed oneri previdenziali, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge;
- 5) Di stabilire il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km percorso stabilendo comunque un limite massimo di euro 600,00 annui;
- 6) Di dare atto che la spesa troverà copertura nei Bilanci Previsionali di competenza;
- 7) Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali.

Con separata votazione, unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile.

PARERI

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 i sottoscritti esprimono:

- ♦ *regolarità tecnica*: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO - F.to PELA' MOIRA
- ♦ *regolarità contabile*: parere Favorevole IL RESP. DEL SERVIZIO F.to PELA' MOIRA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to GARBELLINI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ESPOSITO GIUSEPPE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 17 OTT. 2019
all'Albo Pretorio n. 838, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi.

Canaro, li 17 OTT. 2019

Ufficio Segreteria
F.to Caniati Alessandra

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Canaro, li 17 OTT. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
ESPOSITO GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.10.2019

- Dichiarata immediatamente eseguibile;
- Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

Canaro, li 17 OTT. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ESPOSITO GIUSEPPE